

Cancellazione dal registro delle imprese

Impugnazioni civili - appello - ammissibilità ed inammissibilità - società di capitali - cancellazione dal registro delle imprese - effetti - estinzione immediata della società - conseguenze- appello proposto nei confronti della società anziché nei confronti dei soci - inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 24853 del 09/10/2018

>>> La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che la stessa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio, sicché, se l'estinzione interviene in un giudizio del quale la società è parte, ove l'evento interruttivo non sia stato dichiarato o si sia verificato quando il farlo constatare non sarebbe stato più possibile, l'appello successivo al verificarsi della cancellazione deve provenire(o essere indirizzato) dai soci (o nei confronti dei soci) succeduti alla società estinta, a pena di inammissibilità.

Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 24853 del 09/10/2018